

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

ciascuna amministrazione le consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare.

L'insieme degli obblighi statuiti dalla Commissione Centrale in capo al Servizio comporta una articolata attività di ricerca dei posti disponibili attraverso contatti costanti con le varie amministrazioni interessate, mediante frequenti interlocuzioni dirette.

Nell'ottica di un coinvolgimento, ad esempio, di tutti i Comuni, al fine di meglio sensibilizzarli nella ricerca e nell'offerta di posti disponibili da destinare alle dette categorie protette, la Commissione Centrale si è rivolta alle Prefetture affinché, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, sensibilizzino le amministrazioni locali sul tema.

Per costituire l'elenco degli aventi diritto all'assunzione, nel quale gli stessi sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entità dei benefici economici ottenuti da ciascuno fino a quel momento, su indicazione della Commissione Centrale, è stato avviato il censimento delle istanze degli interessati da parte del Servizio Centrale di Protezione, che propone periodicamente alla Commissione stessa un'ipotesi di collocazione dei testimoni assumendi, in contemperamento tra le aspirazioni personali e le imprescindibili esigenze di sicurezza.

L'elenco sottoposto all'approvazione della Commissione Centrale contiene, fra l'altro, l'indicazione dei titoli di studio; le particolari abilitazioni professionali possedute; le preferenze di sede e, da ultimo ma non di minore rilevanza, le eventuali località controindicate sotto il profilo della sicurezza.

L'elenco viene costantemente aggiornato in ragione di nuovi ingressi, di sopravvenute variazioni nei dati iscritti o nel caso di soggetti che abbiano trovato collocazione lavorativa.

La procedura di individuazione di coloro che possono ottenere l'assegnazione dei posti di lavoro che si rendono disponibili avviene attraverso la preventiva selezione di quelli che sono in possesso dei requisiti previsti (fra cui, titolo di studio ed eventuali abilitazioni professionali) e che debbano svolgere l'attività in località non controindicate sotto il profilo della sicurezza. Effettuata tale selezione e

*Documento I — La Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione*

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

procedendo nell'ordine dell'elenco, il Servizio Centrale di Protezione prende contatti diretti con i possibili aspiranti per verificare la loro disponibilità ad assumere l'incarico. In caso di rinuncia, si procede analogamente col nominativo successivo fino a quando l'incarico stesso viene accettato. Di tutte le anzidette operazioni viene dato atto in un apposito verbale che viene trasmesso alla Commissione Centrale per l'approvazione.

\*\*\*

La Legge della Regione Siciliana del 26 agosto 2014, n. 22, recante "Benefici in favore dei testimoni di giustizia", ha introdotto il beneficio dell'assunzione presso propri uffici dei testimoni di giustizia che "hanno reso la propria testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incardinati presso Autorità Giudiziarie aventi sede in Sicilia e che, per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale, si trovano in gravi difficoltà economiche", anche in soprannumero rispetto alle proprie dotazioni organiche.

A seguito dell'entrata in vigore della norma, la Commissione Centrale ha rilevato la necessità di sottoporre le disposizioni dettate dalla citata legge regionale a una interpretazione conforme alle disposizioni vigenti e al sistema di protezione dei testimoni di giustizia. In tal senso si colloca la sottoscrizione del Protocollo di intesa tra la Commissione Centrale e la Regione Siciliana per "l'adozione di modalità operative condivise per l'assunzione dei testimoni di giustizia", avvenuta alla fine del 2014.

Condividendo la ratio delle rispettive normative, quale volta ad assicurare idonee misure di assistenza e tutela in favore dei testimoni di giustizia unitamente alla predisposizione di cautele necessarie ad impedire il disvelamento della loro identità, le Parti si sono impegnate ad avviare un rapporto di collaborazione per l'adozione di idonee soluzioni organizzative, assicurando al tempo stesso le connesse esigenze di sicurezza e di riservatezza.

La Commissione Centrale si è fatta carico, promuovendo la sottoscrizione del suddetto Protocollo e adottando conseguentemente una propria delibera di massima, di armonizzare la legge della Regione Siciliana con il complesso delle norme

*Documento 1 – La Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione*

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

a tutela dei testimoni di giustizia, sia in termini di sicurezza, sia con riguardo agli stessi profili connessi allo status.

E' evidente come solo un testimone riconosciuto come tale dalla Commissione a ciò preposta dalla legge possa godere del beneficio assunzionale riconosciuto dalla norma siciliana e come, conseguentemente, l'avvenuta revoca o mancata proroga delle speciali misure ovvero dello speciale programma di protezione - quali misure sanzionate a fronte di comportamenti in contrasto con lo status - costituiscano causa di esclusione dal diritto all'assunzione. Tali verifiche, unitamente a quelle relative ad altri requisiti necessari per l'accesso a un pubblico impiego, nonché l'indispensabile verifica degli ambiti territoriali della Regione Siciliana compatibili con le esigenze di sicurezza personale e con le preferenze eventualmente espresse in sede di presentazione delle domande da parte dei testimoni, sono state delegate dalla Commissione Centrale al Servizio Centrale di Protezione, incaricato, altresì, di redigere una graduatoria degli aventi diritto che tenga conto altresì della situazione reddituale attuale di ciascuno, all'esito del riconoscimento del diritto all'assunzione da parte della stessa Commissione con propria delibera. La Regione Siciliana, ricevuta la delibera della Commissione e la graduatoria, procede all'assegnazione dei posti di lavoro.

\*\*\*

La Commissione Centrale, nella consapevolezza che il beneficio assunzionale nella P.A. rappresenta un utile strumento di reinserimento socio-lavorativo per i testimoni di giustizia, ha inteso promuovere ulteriori iniziative per garantire maggiore efficacia alle attuali previsioni normative.

Per un verso, infatti, ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, mediante il quale si è avviato un rapporto di collaborazione con le altre Regioni, finalizzato all'assunzione dei protetti presso gli uffici da quelle dipendenti.

Analoghi contatti sono stati intrapresi con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani per favorire l'ingresso lavorativo presso le amministrazioni comunali.

\*\*\*

*Documento I - La Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione*

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

Nel corso del primo semestre 2016, la Commissione Centrale ha approfondito il tema della capitalizzazione delle misure di assistenza erogata ai collaboratori di giustizia al fine di favorirne il reinserimento sociale.

Nella prassi applicativa frequentemente si è assistito ad un cattivo uso della somma conferita, spesso sperperata o mal investita, ciò comportando intuibili e delicati problemi di utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche, atteso che le capitalizzazioni vengono per lo più erogate nella misura massima, a fronte della presentazione di un progetto di reinserimento socio-lavorativo.

Costituendo tali somme, a norma di legge, erogazioni di scopo, la Commissione Centrale, al fine di assicurare l'effettiva destinazione delle somme erogate ai progetti prodotti dai collaboratori di giustizia e approvati dalla Commissione stessa, ha adottato una determinazione di massima contenente le modalità di erogazione delle somme per i casi in cui il progetto consista nell'acquisto di un immobile.

La modalità di erogazione delle somme è la seguente:

- successivamente alla notifica della delibera di capitalizzazione, al collaboratore di giustizia viene erogata, a titolo di acconto, una somma di denaro fino al massimo del 25% dell'importo totale deliberato a titolo di capitalizzazione, mediante bonifico bancario disposto dal Servizio Centrale di Protezione sulle coordinate dallo stesso formalmente comunicate;

- l'importo residuo, al netto di euro cinquemila cautelativamente trattenuti, viene corrisposto dal medesimo Servizio mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla parte venditrice, previa presentazione di copia dell'atto preliminare di compravendita registrato, da prodursi entro sessanta giorni dalla ricezione della somma erogata a titolo di acconto e previo rilascio dell'immobile in uso presso il domicilio protetto;

- il Servizio Centrale di Protezione eroga, infine, all'interessato la somma di cinquemila euro, già trattenuti a titolo di cauzione, al netto della copertura di eventuali debiti a qualsiasi titolo risultanti, soltanto a seguito della definizione della procedura di accertamento dei suddetti;

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

- qualora l'iter procedimentale sopra delineato non dovesse perfezionarsi, all'interessato viene corrisposta una somma di denaro pari all'importo dell'assegno di mantenimento erogato per la durata di due anni, tenuto conto di quanto già ricevuto a titolo di acconto.

E' evidente come semplicemente erogando al collaboratore l'intera somma senza alcuna forma di controllo né di vincolo, si perverrebbe al paradosso di svuotare del tutto di contenuto la previsione normativa<sup>26</sup> — molto chiara in tal senso — che prevede come la capitalizzazione nella misura massima possa essere riconosciuta solamente in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento, svilendo conseguentemente la differenza che la normativa rappresenta con estrema chiarezza tra la capitalizzazione nella misura di due anni (erogata senza la necessità della presentazione di alcuna documentazione) e quella nella misura massima, che "premia" un maggiore sforzo di reinserimento sociale attuato tramite un progetto approvato dalla Commissione.

Tali cautele mirano a evitare l'inefficace impiego di denaro pubblico dovuto a capitalizzazioni mal investite e, nelle ipotesi più gravi, all'impiego delle somme per fini illeciti.

<sup>26</sup> La procedura cd. di capitalizzazione è compiutamente declinata dall'art.10, commi 14 e 15, del D.M. n.161/2004: "Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione può prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza nell'entità e con le modalità indicate nel comma successivo, con l'eventuale prosecuzione delle misure di protezione [...]. La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori della giustizia, mediante l'erogazione di una somma di denaro pari all'importo dell'assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Alla somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge l'importo forfetario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici IS'LAT, quale contributo per la sistemazione alloggiativa [...]."

*Documento 1-1.a Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione*

PAGINA BIANCA

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

---

## DOCUMENTO II

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

---

## Il Servizio Centrale di Protezione

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

<b>INDICE</b>	
<b>PREMESSA</b>	PAG. 1
<b>PARTE PRIMA</b>	
<b>LE BASI DEL SISTEMA TUTORIO</b>	
I collaboratori di giustizia	PAG. 2
I testimoni di giustizia	PAG. 3
L'inserimento nel sistema tutorio	PAG. 7
La cessazione dei programmi di protezione	PAG. 9
<b>PARTE SECONDA</b>	
<b>I DATI STATISTICI</b>	
I dati statistici del secondo semestre 2015	PAG. 11
I dati statistici del primo semestre 2016	PAG. 30
<b>PARTE TERZA</b>	
<b>ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE</b>	
<b>CAPITOLO I</b>	
LA I DIVISIONE - LE MISURE TUTORIE	
I documenti di copertura e il cambio di generalità	PAG. 31
Le scorte e gli accompagnamenti	PAG. 35
<b>CAPITOLO II</b>	
LA I DIVISIONE - LE MISURE ASSISTENZIALI	
L'assistenza sanitaria	PAG. 38
L'assistenza psicologica	PAG. 40
I minori sotto protezione	PAG. 42
Il reinscrimento socio-lavorativo	PAG. 45
<b>CAPITOLO III</b>	
LE DIVISIONI OPERATIVE	
La II e la III Divisione	PAG. 48
L'assunzione dei testimoni di giustizia	PAG. 50
<b>CAPITOLO IV</b>	
LA IV DIVISIONE	
Gli aspetti contabili e le misure economiche	PAG. 54
<b>CAPITOLO V</b>	
I NUCLEI OPERATIVI DI PROTEZIONE	
Organizzazione e compiti dei Nuclei Operativi di Protezione	PAG. 58
<b>CAPITOLO VI</b>	
II. PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE	
Selezione e formazione	PAG. 61
<b>PARTE QUARTA</b>	
<b>LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</b>	
La cooperazione internazionale	PAG. 64
<i>Documento II - Il Servizio Centrale di protezione</i>	

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

## PREMESSA

Il presente elaborato, relativo al **secondo semestre del 2015** e al **primo semestre del 2016** e articolato in quattro parti, analizza dapprima le figure dei collaboratori e dei testimoni di giustizia con le procedure di inserimento nel sistema di protezione e di revoca dello stesso, per poi illustrare i dati statistici utili a comprendere l'evoluzione della materia, l'organizzazione e i compiti del S.C.P., la formazione del suo personale e, infine, i profili della cooperazione internazionale.

Il testo, nel suo insieme, riporta gli aspetti operativi e la vasta gamma di misure assistenziali, anche di natura economica, attuate in favore dei soggetti beneficiari e dei loro familiari, soffermandosi sulle problematiche correlate ai minori - da sempre al centro dell'attenzione per i molteplici e complessi risvolti che evidenziano - e sul reinserimento socio-lavorativo. Su quest'ultimo punto si segnalano, in particolare, le importanti iniziative normative volte all'assunzione dei testimoni di giustizia nella Pubblica Amministrazione e presso la Regione Sicilia.

Trattandosi di un settore in costante evoluzione, durante i semestri in argomento e in continuità con i precedenti, l'attività del S.C.P. è stata anche modulata sul criterio della flessibilità, ricercando sempre nuove soluzioni sotto il profilo gestionale ed operativo, nell'intento di aggiornare efficacemente i metodi e le procedure, coniugandoli con le indispensabili celcrità ed efficacia.

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

---

## **PARTE PRIMA**

### **LE BASI DEL SISTEMA TUTORIO**

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

### I collaboratori di giustizia

Con il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, veniva introdotta una disciplina organica della protezione dei collaboratori di giustizia, prevedendo l'adozione di misure di protezione idonee ad assicurare l'incolumità delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e del giudizio, provvedendo, ove necessario, all'assistenza secondo le disposizioni della medesima legge e, nel caso di insufficienza delle misure ordinarie, mediante l'adozione di uno speciale programma di protezione. Tali misure furono approvate con la legge 15 marzo 1991, n. 82 che sanciva la comparsa in sede esecutiva della categoria dei collaboratori di giustizia e introduceva delle attenuanti per i casi di dissociazione dalle organizzazioni mafiose.

Nel corso del tempo, si è giunti alla definizione di una vasta e complessa riforma, compendiate nella legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante *“Modifiche della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza”*, il cui elemento fondamentale è la distinzione della figura del **collaboratore** di giustizia da quella del **testimone**.

Muovendosi secondo le linee guida indicate, la legge n.45/2001 stabilisce, in particolare:

- una selezione rigorosa delle collaborazioni, sia nella fase di accesso alle misure speciali di protezione sia nel momento delle sue necessarie verifiche sotto il profilo della concessione dei benefici premiali e penitenziari;
- la separazione del momento tutorio dal momento premiale;
- la limitazione dei casi in cui può cessare lo stato di detenzione del collaboratore;
- una più trasparente acquisizione dei patrimoni dei collaboratori;
- una distinzione tra “testimoni di giustizia” e “collaboratori di giustizia”.

La legge n. 45/2001 è intervenuta, inoltre, in un'ottica di gradualità delle misure di protezione prevedendo che non ogni tipo di collaborazione dia accesso al massimo

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

grado di tutela ed assistenza, vale a dire all'ammissione al programma speciale di protezione.

Tale riforma è passata attraverso la previsione di tre diversi livelli di protezione:

- le *misure ordinarie* di tutela, alle quali provvede l'Autorità di pubblica sicurezza e, per i detenuti, l'Amministrazione Penitenziaria;
- le *speciali misure* di protezione, deliberate dalla Commissione Centrale;
- lo *speciale programma* di protezione, di competenza della stessa Commissione.

Alla data del **31 dicembre 2015**, risultano censiti **1.253** collaboratori di giustizia e **4.710** loro congiunti.

Invece, alla data del **30 giugno 2016**, risultano censiti **1.277** collaboratori di giustizia e **4.915** loro congiunti.

### I testimoni di giustizia

Come sopra evidenziato, la Legge n. 45/2001 ha sancito la diversità tra lo *status* di **collaboratore di giustizia** e quello di **testimone**, definendo quest'ultimo come colui che “*assume rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rende le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei suoi confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa*”.

Tale distinzione dalla figura del collaboratore si traduce, tra l'altro, in una diversità di trattamento a favore dei testimoni, volta a ridurre al minimo i disagi della vita sotto protezione e a mantenere (o ripristinare) il tenore di vita condotto prima dell'ingresso nel sistema tutorio, con la possibilità di rimanere nella località di origine beneficiando delle speciali misure di protezione *in loco*, fatti salvi ovviamente gli imprescindibili requisiti di sicurezza. Tale misura vuole consentire agli interessati di proseguire l'attività lavorativa e di sottrarsi ai problemi e ai disagi, anche di natura psicologica, connessi con lo sradicamento dall'ambiente che gli è familiare.

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

Qualora il trasferimento in un luogo protetto si renda imprescindibile in ragione dell'elevato indice di rischio per l'incolumità personale, o su richiesta del testimone stesso, oltre alle ordinarie misure di assistenza economica - consistenti nella locazione di un'adeguata abitazione e nell'assegnazione di un contributo mensile di entità superiore rispetto a quello erogato ai collaboratori di giustizia - sono previste elargizioni *una tantum* per sostenere spese di varia natura (ad esempio, acquisto di vestiario, di materiale didattico o di mobili, viaggi, cure mediche ed odontoiatriche, ecc.), il cui importo viene deliberato dalla Commissione Centrale.

Per quanto riguarda la sistemazione alloggiativa, le abitazioni vengono reperite dai Nuclei Operativi di Protezione (articolazioni territoriali del S.C.P., di seguito denominati N.O.P.), considerando anzitutto le esigenze di sicurezza ma anche la corrispondenza alla tipologia di quella abitata in località di origine e le indicazioni fornite dagli interessati ai quali vengono fatte preventivamente visionare per verificarne il gradimento.

La stessa Commissione Centrale, su richiesta degli interessati, delibera sulla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla forzata cessazione dell'attività lavorativa svolta, a meno che gli interessati non abbiano precedentemente beneficiato delle elargizioni antiracket di cui alla Legge n. 44/1999.

Allorché il trasferimento in località protetta diventa definitivo, il testimone ha diritto all'acquisizione dei propri beni immobili al patrimonio dello Stato, attraverso la corresponsione dell'equivalente in denaro calcolato al prezzo di mercato (art. 16 ter, comma 3, legge n. 82/91).

Lo stesso art. 16 ter prevede, inoltre, che i testimoni abbiano diritto a mutui agevolati volti al completo reinserimento personale, anche del nucleo familiare, nella vita economica e sociale.

Per quanto riguarda il reinserimento nel mondo del lavoro, il 26 agosto 2014 la Regione Siciliana ha promulgato la Legge n. 22 che dispone l'assunzione per chiamata diretta dei testimoni di giustizia che *“hanno reso la propria testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incardinati presso Autorità Giudiziarie aventi sede in Sicilia e che, per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale, si trovano in gravi difficoltà economiche”*,

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione.*

presso uffici della stessa Regione con la quale, il 26 novembre 2014, la Commissione Centrale ha siglato un protocollo d'intesa che ne ha definito i criteri e le modalità.

Tale Legge si è inserita nel solco già tracciato dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, all'art. 7, detta disposizioni in materia di collocamento obbligatorio dei testimoni di giustizia nella Pubblica Amministrazione (vedere al riguardo lo specifico paragrafo).

L'assunzione nella Pubblica Amministrazione e la capitalizzazione delle misure assistenziali (vedi paragrafo apposito) costituiscono i principali strumenti per il loro reinserimento economico e sociale. Ad essi può aggiungersi - su richiesta degli interessati e previo accertamento da parte del Servizio di Consulenza in campo sanitario e medico-legale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sulla base di apposita convenzione stipulata col Ministero dell'Interno - l'erogazione di un importo a titolo di indennità per il disagio conseguente alla loro scelta di collaborare con la giustizia.

Alla data del **31 dicembre 2015**, risultano censiti **78** testimoni e **247** loro congiunti. Tra questi, coloro che hanno optato per rimanere nella località di origine sono **14**.

Nel medesimo periodo, a **6** testimoni sono stati assegnati i fondi ex art. 17 della legge 81/91<sup>1</sup> e **2** di essi hanno avuto accesso al beneficio economico previsto dal fondo antiracket.

Per altri **2** si è perfezionata la procedura di acquisizione dei loro immobili al patrimonio dello Stato e a favore di altri **3** è stata deliberata la capitalizzazione.

Invece, alla data del **30 giugno 2016**, risultano censiti **78** testimoni e **255** loro congiunti. Tra questi, coloro che hanno optato per rimanere nella località di origine sono **7**.

Nel medesimo periodo, a **2** testimoni sono stati assegnati i fondi ex art. 17 della citata legge 81/91 e **2** di essi hanno avuto accesso al beneficio economico previsto dal fondo antiracket.

<sup>1</sup> Che, su richiesta del Prefetto del luogo di residenza dei soggetti segnalati all'Autorità Giudiziaria quali possibili destinatari di misure tutelari, vengono stanziati in situazioni di particolare urgenza, nelle more della delibera di ammissione a piano di protezione da parte della Commissione Centrale.

*Documento II - Il Servizio Centrale di protezione*

*Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*

Nessuna procedura di acquisizione dei beni immobili al patrimonio dello Stato si è perfezionata nel periodo in questione e a favore di altri 6 è stata deliberata la capitalizzazione.

L'andamento numerico complessivo dei soggetti protetti, dall'anno 2000, è quello di seguito graficamente indicato:

